

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

in riferimento alla Legge n.104 del 5 febbraio 1992

Novembre 2003

Provincia di Torino
Provincia di Asti
Comuni del territorio chierese
Direzione Regionale per il Piemonte
Dirigenti Scolastici delle scuole del territorio
ASL n.8
Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del chierese

Accordo di Programma stipulato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e in attuazione della Legge 5 febbraio 1992 n° 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

La finalità del presente accordo, frutto del lavoro della Commissione interistituzionale appositamente costituita con i rappresentanti degli Enti coinvolti nel contesto attuativo della L.104/92, è quella di garantire agli alunni in situazione di handicap servizi e interventi quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto.

Considerato che il diritto del diversamente abile allo sviluppo della propria persona e al perseguimento della maggiore autonomia ed alla più ampia partecipazione alla vita sociale è tanto più realizzabile quanto più i servizi sono accessibili, e quanto più gli interventi di sostegno disponibili sono tra loro coordinati, continui ed integrati, tempestivi, flessibili e rapportati al bisogno, tutti gli Enti si impegnano unitariamente a:

- garantire l'attuazione al diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni" (TU 297/94 art. 1,2,3,) e avviare precocemente il recupero, la socializzazione, l'integrazione e l'apprendimento (artt. 12, 13 della Legge 104/92);
- garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona diversamente abile e contribuire alla sua piena integrazione;
- prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti e le forme di emarginazione che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività;
- promuovere la continuità di sviluppo durante tutto l'itinerario formativo e della frequenza scolastica, a partire dai Servizi della Prima Infanzia (Asili nido), e attivare interventi per un corretto orientamento scolastico e/o professionale all'interno di un progetto di vita;
- favorire la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli territoriali (sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, ecc.);
- definire le modalità di collegamento fra i progetti educativo-riabilitativo e di socializzazione stilati sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
- organizzare nell'ambito delle competenze di ciascun Ente firmatario momenti di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo d'inserimento e d'integrazione;
- promuovere iniziative congiunte di verifica su quanto sancito dall'Accordo;
- coinvolgere, consultare, ascoltare e sostenere la famiglia. Nel quadro di questo sostegno si prevedono incontri sistematici con le famiglie e le Associazioni di volontariato che si occupano di disabilità al fine di monitorare gli interventi messi in atto.

Quanto su esposto sottintende un percorso comune tra vari Enti, un percorso nel quale si deve fornire attenzione costante, oltre che ovviamente al soggetto con diversa abilità, alla sua famiglia che, salvo i casi eccezionali di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria Minorile, è titolare di ogni decisione.

Risulta evidente ed irrinunciabile una dimensione di coordinamento e di costante verifica delle azioni che garantisca alla persona diversamente abile non una sommatoria di servizi, ma un intervento integrato da parte di tutte le strutture che sono preposte al servizio del singolo in quanto parte sostanziale della collettività; ciò al fine di riconoscere a ciascun soggetto le condizioni per esprimere le proprie potenzialità di apporto alla società, a prescindere dalle sue possibilità individuali.

Tra:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ASTI

I SINDACI DEI COMUNI DEL TERRITORIO CHIERESE

LA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER IL PIEMONTE DEL M.I.U.R.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO PER LE SEGUENTI SCUOLE:

I.C. DI CAMBIANO

I.C. DI SANTENA

I.C. DI POIRINO

I.C. DI PINO TORINESE

D.D. CHIERI I° CIRCOLO

D.D. CHIERI II° CIRCOLO
D.D. CHIERI III° CIRCOLO
S. M. S. DI CHIERI VIA TANA
S. M. S. DI CHIERI QUARINI
ISTITUTO VITTORE DI CHIERI
LICEO A. MONTI DI CHIERI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I.C. DI CASTELNUOVO DON BOSCO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE CASTIGLIANO DI ASTI
IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL 8
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

Si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1- OBIETTIVI

Scopo del presente accordo è definire modalità e contenuti di collaborazione, condivise dalle parti contraenti, al fine di garantire e facilitare l'integrazione e il recupero dei soggetti in situazione di handicap con un intervento il più precoce possibile. Tale strategia dovrà consentire l'utilizzo ottimale delle risorse (umane, finanziarie, strumentali e strutturali), dei tempi, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che gli Enti possono offrire.

In particolare, rispetto ai soggetti con forti difficoltà legate alla gravità dell'handicap, l'obiettivo da perseguire è quello della crescita della competenza relazionale e comunicativa verso se stessi, gli altri e la realtà.

Le situazioni riconosciute come gravi determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. (Legge n. 328/2000).

Finalità di questo Accordo è inoltre promuovere una modalità di lavoro interdisciplinare che utilizzi come strumento prioritario il lavoro di rete ed il Piano Educativo Individualizzato per qualunque inserimento (Servizi Prima Infanzia, Scuola dell'Infanzia, Scuola dell'obbligo, Scuola media superiore, Agenzie di formazione professionale).

Articolo 2- BENEFICIARI

Vengono individuati, come soggetti aventi diritto, gli alunni riconosciuti in situazione di handicap.

E' riconosciuto come tale chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazioni di gravità.

Articolo 3 – COLLEGIO DI VIGILANZA

E' costituito ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 art. 34 comma 7, il Collegio di Vigilanza per i compiti previsti dalla legge.

La Scuola Polo per l'integrazione scolastica, con la presenza di rappresentanti degli Enti firmatari del presente Accordo, eserciterà azione permanente di monitoraggio, di verifica e di valutazione sull'attuazione dell'accordo stesso, almeno ad inizio e a fine anno scolastico.

Articolo 4 – LA FAMIGLIA

4.1 -La famiglia, salvo i casi eccezionali configurati da specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, ha potestà su ogni decisione ed è fulcro del diritto all'educazione ed istruzione e va sentita, coinvolta e, se necessario, sostenuta.

4.2 - Alla segnalazione dell'alunno provvedono i genitori, anche con il supporto specialistico-consulenziale degli operatori sociosanitari e scolastici.

4.3- La famiglia collabora con i docenti e con gli operatori alla definizione del progetto riguardante il proprio figlio; tale collaborazione è essenziale in quanto configura un percorso comune di genitori, alunno, insegnanti ed operatori, rispetto alla situazione iniziale e alla sua evoluzione.

Articolo 5- COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI.

Gli enti firmatari, nel rispetto della normativa vigente, consapevoli dell'esigenza di garantire il diritto allo studio degli allievi diversamente abili, si impegnano ad esaminare ed a soddisfare le richieste di interventi di propria competenza istituzionale, salvaguardando le priorità previste dalla L. n. 328/2000.

Promuovono inoltre iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e a stimolare la crescita di una cultura aperta alle diversità.

Articolo 5.1

INTERVENTI DI ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA.

Direzione Generale Regionale per il Piemonte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) –

Alla Direzione Regionale per il Piemonte del M.I.U.R. spettano tutte le competenze stabilite per legge, per consentire alle Scuole firmatarie del presente accordo di porre in atto le strategie atte a garantire l'integrazione scolastica e il diritto allo studio degli allievi diversamente abili.

INTERVENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Ogni scuola, del sistema pubblico di Istruzione, per tramite del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, nell'ambito delle relative competenze si impegna a:

INTERVENTI ORGANIZZATIVI

- Istituire il gruppo di lavoro e studio interno all'istituto (L. 104/92, art. 15 comma 2), composto da insegnanti, genitori, operatori dei servizi, personale ATA e, nelle scuole superiori, studenti. Il Gruppo di lavoro ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano dell'Offerta Formativa nonché quello di curare e coordinare l'attivazione dei gruppi tecnici - uno per ogni alunno in situazione di handicap (L. 104/92 art. 12, comma 5), composti da operatori dei servizi, insegnanti e collaboratori scolastici con il diretto coinvolgimento dei genitori - per l'elaborazione del piano educativo individualizzato.
- Programmare l'utilizzo complessivo delle risorse tenendo conto dei progetti specifici anche articolati in più ambiti formativi.
- Adeguare la propria organizzazione in funzione delle necessità derivate dall'integrazione e concordare con le famiglie e con tutte le altre componenti istituzionali i tempi e le modalità differenziate di apprendimento, concorrendo a rimuovere eventuali difficoltà anche di ordine extrascolastico, predisponendo tutti gli interventi necessari a garantire il diritto allo studio del soggetto in situazione di handicap, per un orario scolastico pari a quello della classe.

- Individuare ed esplicitare le condizioni più idonee per favorire l'integrazione degli alunni, anche attraverso l'applicazione estensiva della normativa concernente la gestione degli insegnanti.
- Trasmettere la documentazione relativa alla predisposizione dell'organico per l'anno successivo.
- Promuovere la collaborazione tra i diversi insegnanti della classe, intendendo l'insegnante di sostegno parte integrante del processo educativo e contitolare delle sezioni e delle classi in cui opera.
- Adeguare la propria organizzazione coinvolgendo il personale ATA, come da contratto nazionale.

INTERVENTI PEDAGOGICO - DIDATTICI DI INTEGRAZIONE

- Costruire il Piano dell'Offerta Formativa di Istituto e verificare che in questi si consideri l'individualizzazione e l'arricchimento dell'offerta formativa in maniera funzionale alle diversità di tutti e di ciascuno.
- Promuovere e favorire iniziative di aggiornamento in stretto collegamento con il Piano dell'Offerta Formativa.
- Attivare tutti i possibili interventi per consentire all'alunno in situazione di handicap la partecipazione ai viaggi di istruzione ed alle visite guidate.
- Garantire il processo di continuità didattica ed educativa tra i diversi ordini e gradi di scuola, soprattutto nell'ambito operativo dei Gruppi di lavoro di Circolo o di Istituto, segnalando, con il consenso della famiglia, all'istituto destinatario della iscrizione, le situazioni relative ad alunni in situazione di handicap. Il capo dell'Istituto ricevente richiederà la trasmissione del fascicolo riservato, provvederà all'acquisizione di elementi conoscitivi sanitari ed educativi (es.: Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, Relazione Osservativa, ecc.) e promuoverà almeno un incontro con la scuola di provenienza dell'alunno.
- Costruire, per quanto di competenza, il percorso di orientamento secondo le indicazioni del presente Accordo di Programma.
- Segnalare sulla base delle risultanze dell'ultimo PEI il fabbisogno di assistenza educativa specialistica e servizi (trasporto, mensa, arredi e ausili, abbattimento o superamento delle barriere architettoniche) agli Enti secondo le proprie competenze e l'eventuale adeguamento delle strutture (arredi, mensa, abbattimento o superamento delle barriere architettoniche) al Comune di frequenza dell'alunno (L. 104/92 art. 13/3) o alla Provincia competente per quanto attiene le barriere architettoniche degli edifici delle scuole superiori.
Fornire al Centro Servizi Amministrativi della Direzione Generale Regionale la documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap trasmettendo:
 - la segnalazione nominativa dei medesimi
 - la Diagnosi Funzionale redatta dall' ASL
 - Il Profilo Dinamico Funzionale
 - Il Piano Educativo Individualizzato secondo i termini di legge e le disposizioni applicative.
- Coinvolgere attivamente le famiglie nella assunzione dei problemi, in particolare in occasione della stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato di cui si rilascia copia a tutte le parti coinvolte.
- Utilizzare le risorse presenti sul territorio utili all'integrazione (L. 104/92).
- Organizzare l'attività educativa e scolastica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione individualizzata (L. 104/92 art. 14 .1b).
- Garantire ad ogni alunno un piano di educativo individualizzato ed una valutazione del rendimento scolastico coerente con gli obiettivi individualizzati, ferma restando la non menzione della situazione di handicap (L. 104/92 art. 16 2.3.4/C.M. 262/88/OM 80/95).
- Nell'ambito della scuola secondaria di II grado garantire prove equipollenti, tempi più lunghi, uso dei necessari ausili ed un orientamento coerente con la valutazione (OM 80/95 art. 14/15).

Articolo. 5.2

LA PROVINCIA DI TORINO E LA PROVINCIA DI ASTI

Nel merito delle proprie competenze:

- 1) Si impegna all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle Scuole Secondarie di 2° grado di propria competenza;
- 2) Favorisce la proficua frequenza alle Scuole di ogni ordine e grado degli alunni con gravi disabilità sensoriali, attraverso specifici interventi educativi finalizzati a favorire il massimo sviluppo delle capacità di integrazione sociale e di autonomia personale in ottemperanza alla normativa vigente. Il servizio si svolge sia in ambito scolastico, sia in ambito extrascolastico con la realizzazione di attività mirate, espressamente indicate nel progetto educativo individualizzato, che tengano conto dell'età, del contesto di riferimento e delle potenzialità del soggetto. Il progetto è elaborato di concerto con la famiglia e le varie agenzie educative o servizi che intervengono sulla persona disabile sensoriale. Gli interventi si articolano prioritariamente in:
 - 2.1 addestramento all'uso degli ausili
 - 2.2 mediazione alla comunicazione e semplificazione testi, compresa l'assistenza agli esami;
- 3) Prevede, per facilitare la frequenza della scuola agli alunni con disabilità sensoriali, attività di:
 - 3.1 Sostegno educativo extrascolastico.
 - 3.2 Interventi per lo sviluppo dell'autonomia personale, di movimento e di comunicazione nelle sue varie forme.Gli interventi educativi – assistenziali sono erogati:
 - Direttamente dalla Provincia di Torino e dalla Provincia di Asti o dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali
 - Dagli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali per i residenti nei comuni del territorio provinciale a seguito di accordo convenzionale.
- 4) Promuove iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa ed assistenziale nelle scuole secondarie di 2° grado, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti elaborati dalle istituzioni scolastiche che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
 - 4.1 favoriscano una fruizione integrale del servizio scolastico con un sostegno educativo ed assistenziale di qualità;
 - 4.2 coinvolgano il mondo del volontariato, in particolar modo favorendo la solidarietà tra gli studenti della propria scuola (tutoring con riconoscimento di crediti formativi);
 - 4.3 siano collegati con la rete dei servizi territoriali, favorendo la continuità dei servizi già avviati;
 - 4.4 coinvolgano il personale ausiliario nelle mansioni assistenziali che riducano gli effetti di emarginazione e di estraniamento dello studente con handicap dall'istituzione scolastica.
- 5) Riorganizza il trasporto pubblico rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19.11.1997 n. 422 e della L.R. 4 gennaio 2000 n. 1.
- 6) Fornisce arredi scolastici idonei.

Articolo 5.3

AZIENDA ASL 8

In attuazione della legge 104 del 5.2.92, del successivo D.P.R. del 24.2.94 e della Circolare Regionale n. 11/S.A.P. del 10.4.95, l'azienda A.S.L. n.8 assicura l'intervento medico, clinico, psicologico, e riabilitativo per gli alunni in situazione di handicap attraverso i momenti della presa in carico del minore e dell'individuazione dell'handicap, della compilazione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale

e del piano educativo individualizzato, per quanto di competenza. La legge n.104/92 (art. 3) specifica che è "persona handicappata chi presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

La segnalazione all'Azienda A.S.L. deve essere formulata dai genitori o per iniziativa degli stessi o su indicazione del medico di base o della scuola: dopo un primo colloquio (da effettuare entro 10 giorni) atto a valutare sia la presenza di una probabile situazione di disabilità che il consenso dei genitori, si avvia la procedura di certificazione attraverso la compilazione della modulistica relativa alla diagnosi funzionale e l'attività dell'Unità Multidisciplinare.

L'unità multidisciplinare è costituita da 3 componenti integrata dagli operatori o specialisti coinvolti nel processo di diagnosi e cura del minore disabile.

I componenti sono:

- 1) Il referente del caso.
- 2) L'operatore sociale competente per il territorio secondo le indicazioni del Consorzio.
- 3) Il medico di famiglia o il pediatra di base secondo la sua disponibilità.
- 4) Gli specialisti coinvolti nel caso.

Il responsabile dell'Unità Multidisciplinare è responsabile del Servizio a cui afferisce il referente del caso:

- Servizio di NPI sede centrale di Moncalieri,
Oppure
- Servizio di psicologia sede centrale di Chieri

Alla diagnosi funzionale segue la stesura del profilo dinamico funzionale a cui partecipa il referente del caso, i docenti curricolari e di sostegno, la famiglia e il personale specializzato dell'Ente Locale, se previsto. Si individuano almeno due momenti nel corso dello stesso anno scolastico: uno per la stesura, uno per la verifica.

La diagnosi funzionale sarà aggiornata al passaggio da un ordine di scuola al successivo, nonché all'inserimento nei centri di formazione professionale.

Il P.E.I. è redatto annualmente in modo congiunto dai referenti del caso, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e dei centri di formazione professionale e sempre in collaborazione con i genitori e dal personale specializzato dell'ente locale, se esiste.

In un'ottica preventiva e di diagnosi precoce, l'Azienda A.S.L. si impegna ad attuare lo stesso iter con gli educatori della prima infanzia, che lavorano sul territorio secondo accordi stabiliti precedentemente.

Inoltre un calendario di incontri periodici tra gli operatori dell'Azienda A.S.L. e docenti verrà stabilito a seconda delle necessità dei vari casi, e con cadenza almeno trimestrale (art.6, 1° comma DPR 24.2.94).

Gli interventi sanitari, terapeutici, riabilitativi e di sostegno ai genitori verranno fatti nelle sedi dell'Azienda ASL 8.

Nei casi particolarmente gravi la presenza degli operatori sanitari a scuola deve essere concordato in funzione delle esigenze poste dal tipo di handicap.

L'ASL 8 inoltre si dichiara disponibile ad organizzare momenti di formazione e verifica aperti agli operatori della scuola e alle famiglie su richiesta specifica della scuola.

Per quando riguarda la partecipazione degli operatori sanitari ad ulteriori riunioni di gruppi di studio e di lavoro non finalizzati alla stesura del PEI si rimanda all'articolo 15, comma 2, della legge 104/92, compatibilmente con i carichi di lavoro e comunque almeno annualmente.

Le competenze dell'Azienda ASL 8 nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni handicappati inoltre si articolano nel seguente modo:

- Consulenza nell'ambito neurologico, psichiatrico, fisiatrico.
- Interventi terapeutici specifici: logopedico, fisioterapico.
- Assistenza infermieristica all'interno dell'orario scolastico, su indicazione dell'Unità Multidisciplinare e compatibilmente con le esigenze e risorse del Servizio, valutate dal Responsabile.

- Intervento di diagnosi psicologica e presa in carico psicoterapeuta per i soggetti con problematiche psicologiche ed emotivo-relazionale.
- Consultazione ai genitori dei soggetti seguiti.
- Consulenza agli insegnanti per le implicazioni psicologiche e relazionali dell'inserimento dei soggetti disabili.
- Interventi di prevenzione sanitaria rispetto all'insorgere della disabilità.
- Consulenza per l'individuazione della fornitura di dispositivi, quali ausili e protesi, necessari per la frequenza scolastica. In questi casi si condivide in parti uguali l'impegno economico tra ASL, Enti Locali, Consorzio, Provincia e scuola.

Articolo 5.4

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE.

Il servizio Socio-assistenziale del Chierese opera attraverso prestazioni ed interventi definiti dalle norme vigenti e dal contesto istituzionale, in una logica territoriale progettuale mirata al benessere complessivo della persona per prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, disagio e povertà attraverso interventi coordinati con la sfera del Lavoro, della Formazione e della Sanità.

Considerato che la L. 328/2000 promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali ed individua i seguenti obiettivi prioritari:

- 1.valorizzare e sostenere le responsabilità familiari
- 2.rafforzare i diritti dei minori
- 3.potenziare gli interventi a contrasto della povertà
- 4.sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti e quelle con disabilità gravi.

il Consorzio, nell'ambito di quanto definito nel Piano di Zona che verrà stipulato ai sensi dell'art. 19 della L.328/00, si impegna a garantire interventi finalizzati a:

- sostenere, valorizzare le capacità genitoriali fornendo aiuto alla famiglia per affrontare le normali fasi della crescita dei figli e i momenti di criticità, in modo specifico nei riguardi delle famiglie con figli disabili
- sostenere le famiglie con figli minori che presentano particolari carichi di cura, con particolare attenzione ai disabili gravi
- garantire misure di contrasto alla povertà, con particolare attenzione alle famiglie più fragili quali quelle monoparentali e con delicati carichi assistenziali nei confronti dei figli minori
- predisporre misure di sostegno alle responsabilità genitoriali attraverso la consulenza ed altre forme di sostegno individuale e di gruppo
- predisporre per le famiglie che ne facciano richiesta e per le situazioni in carico al Servizio, d'intesa con l'ASL, la scuola e le altre risorse del territorio, un progetto individualizzato
- garantire le cure domiciliari e i servizi alla persona necessari a sostenere la famiglia nella cura al minore disabile
- garantire la tutela e la protezione dei minori disabili in situazione di rischio o pregiudizio incentivando l'affidamento familiare per quei minori in situazione di disagio familiare per i quali è impossibile anche temporaneamente la permanenza presso la propria famiglia
- partecipare con propri operatori alle attività dell'Unità Multidisciplinare istituita presso l'ASL 8
- fornire consulenza e collaborazione agli enti preposti a favorire l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo
- la partecipazione attraverso i propri operatori ai gruppi H delle scuole
- la partecipazione attraverso i propri operatori alle riunioni della Commissione territoriale per l'handicap(affidente alla rete della Scuola Polo)

Articolo 5.5

I COMUNI

Per rispondere alle finalità del presente accordo i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze ed in riferimento alla suddetta legislazione relativa all'inserimento ed all'integrazione scolastica degli alunni disabili, attraverso un lavoro sinergico con tutti gli enti interessati (Consorzio, ASL, Provincia, Autonomie scolastiche), si impegnano a:

a- prevedere un organico piano pluriennale per giungere, entro un massimo di cinque anni dalla sottoscrizione del presente accordo, all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di loro competenza.

Ciò in un più generale impegno all'abolizione delle barriere architettoniche nell'insieme della conformazione urbanistica delle città e dei paesi;

b- attivare ogni provvedimento utile ad assicurare la mobilità urbana ed extra urbana dei disabili (mezzi pubblici attrezzati, ove possibile, linee e servizi di accompagnamento ad hoc e/o erogazione di contributi economici, adeguamento pensiline e aree di sosta, convenzioni con ditte di trasporto ecc.

c- inserire nel capitolato d'appalto del servizio di refezione scolastica (laddove attivata) la specifica fornitura di diete particolari e a dotarsi all'occorrenza degli idonei ausili, attrezzature ed accessori utili a rendere fruibile il pasto;

d- fornire nelle scuole di competenza arredi, attrezzature, materiali e sussidi individuali idonei ad assicurare l'efficacia del processo formativo degli alunni in situazione di handicap. Ciò su segnalazione dei Capi d'Istituto, eventualmente anche tramite gestione dei fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza della Provincia e /o dei Servizio Socioassistenziali e sanitari:

e- garantire l'inserimento di bambini/e portatori di handicap nei Servizi per la prima infanzia (laddove attivati), anche assegnando personale educativo per il sostegno;

f- promuovere la partecipazione alle attività estive organizzate dal Comune o da Enti convenzionati, anche attraverso, se necessario, il trasporto e l'utilizzo di personale educativo ed ausiliario competente;

g- collaborare, nel merito della continuità pedagogica e didattica tra i diversi gradi di scuola, con le altre istituzioni per attuare un percorso educativo garantendo l'uso di spazi, servizi, impianti sportivi ed altro;

h- autorizzare, nella fase di stesura del profilo dinamico funzionale, la partecipazione del personale educativo e degli operatori dei Servizi della prima infanzia agli incontri di elaborazione, sintesi, verifica ed aggiornamento del profilo stesso e promuovere la formazione permanente del personale suddetto anche attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati da altri Enti territoriali (le Autonomie Scolastiche, i servizi Socio-assistenziali e Sanitari);

i- facilitare l'accesso delle persone con disabilità alle attività sportive e fisico-motorie-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini;

j- privilegiare nella ripartizione dei fondi dell'assistenza scolastica ordinaria gli interventi a favore degli alunni con disabilità;

m- sostenere, sulla base di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di assistenza e di diritto allo studio, interventi volti ad assicurare la frequenza al sistema scolastico e formativo dei soggetti portatori di handicap attraverso l'utilizzo di personale aggiuntivo, provvisto di competenze educative ed assistenziali atte a sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

I Comuni, inoltre, attivano servizi o interventi che favoriscono la definizione e la realizzazione di percorsi di socializzazione e di integrazione sul territorio di valenza educativo-culturale, in collaborazione con i Servizi

Sanitari dell'A.S.L., il Consorzio dei Servizi Socioassistenziali, le Autonomie Scolastiche territoriali, le famiglie e l'Associazione.

I Comuni, unitamente agli altri enti competenti in materia, partecipano con i propri servizi alla formulazione ed alla conduzione del "progetto di vita", con e per il soggetto disabile, in una prima fase in quanto alunno e successivamente come destinatario di un percorso di orientamento ed inserimento formativo-lavorativo. In tale percorso si provvederà a formalizzare ogni opportuno accordo con enti ed agenzie di formazione professionale.

Si fa salva la facoltà dei Comuni di individuare eventuali ulteriori forme di gestione associata di specifiche prestazioni e servizi che garantiscano, anche con il coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato, qualificazione dell'azione di integrazione sociale e scolastica nonché economie di scala.

Articolo 6. ORIENTAMENTO SCOLASTICO E LAVORATIVO

Con il termine di ORIENTAMENTO si intende il PROCESSO DI FORMAZIONE finalizzato all'integrazione sociale e possibilmente lavorativa della persona diversamente abile.

Si ritiene che l'Orientamento, inteso come PROCESSO DI CONOSCENZA DI SE' che si sviluppa nel tempo e viene preparato dalle scelte di vita quotidiane, debba partire dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola elementare.

Tuttavia esistono nel percorso scolastico degli alunni momenti specifici in cui la scuola è maggiormente sollecitata a dare risposte di tipo orientativo, come per esempio il PASSAGGIO DALLA SCUOLA MEDIA DI I° GRADO alla SCUOLA SUPERIORE O ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Successivamente subentra la necessità di ORIENTARE IL RAGAZZO FREQUENTANTE LA SCUOLA SUPERIORE per una ulteriore continuazione del percorso scolastico nella formazione universitaria o nel percorso lavorativo.

La scuola secondaria di I° grado si attiva nel processo di orientamento dell'alunno diversamente abile, unitamente al suo gruppo classe, al fine di costruire un percorso che costituirà il presupposto per le scelte future.

L'iter ha inizio nel primo anno della scuola media e si struttura in:

- conoscenza dell'alunno;
- somministrazione di test finalizzati alla raccolta di dati personali dell'alunno e che riguardano attitudini e preferenze;
- visite alle scuole superiori presenti sul territorio;
- conoscenza di ulteriori realtà scolastiche attraverso la presentazione delle stesse da parte di allievi ed insegnanti che vi operano;
- colloqui con le famiglie;
- formulazione del consiglio orientativo da parte dei docenti della scuola di appartenenza;
- scelta del corso di studi superiori.

Nella **scuola secondaria di II° grado**, a partire dalla prima classe, è prevista l'attivazione di una procedura di orientamento comune a tutti i tipi di scuola, strutturata nelle seguenti fasi:

I° FASE

- 1)**Valutazione delle abilità e delle motivazioni dell'allievo**, (es.: valutazione dei prerequisiti dell'apprendimento, delle abilità motorie, di comunicazione, relazionali e sociali..., dell'autonomia di base, ecc.), attraverso metodologie specifiche quali l'osservazione in classe, test, simulazioni, questionari, finalizzati ad elaborare un profilo sufficientemente completo.
- 2)**Valutazione del lavoro "job analysis"** nell'aspetto generale (contesto lavorativo) e particolare (competenze specifiche del singolo lavoro).

La prima fase è prevalentemente di competenza del Consiglio di Classe.

II° FASE

Sulla base del lavoro svolto in precedenza e in base alle risorse economiche, professionali, di collaborazione con altri enti, ecc., ciascuna scuola provvederà ad elaborare **attività particolari di orientamento** riferite a:

- 1) **Professionalità generica**: abilità genericamente preparatorie alla situazione di lavoro (es.: comprendere le istruzioni, osservare le regole...).
- 2) **Professionalità specifica**: competenze richieste in specifico per compiere un determinato lavoro (es.: capacità di usare certi attrezzi e macchinari...).
- 3) **Stages in aziende pubbliche o private**.

In questa fase, oltre al Consiglio di Classe, sono previsti: presenza di esperti esterni, collaborazioni con le agenzie di formazione e tutor.

Essendo l'Orientamento scolastico – lavorativo parte integrante del PROGETTO GLOBALE DI VITA della persona, tutte le azioni che vengono intraprese dovranno raccordarsi con gli interlocutori attivi nel processo di orientamento che sono: il soggetto, la famiglia, la scuola, gli Enti Locali, l'A.S.L., i Servizi Sociali, la formazione professionale, i Centri per l'Impiego, la Provincia, la Regione, il tessuto produttivo e il privato sociale, al fine di creare una rete di cooperazione nella realizzazione di forme concrete di orientamento e, dove possibile, di inserimento lavorativo.

Articolo 7 – COMPITI CONGIUNTI TRA ALCUNI O TUTTI GLI ENTI FIRMATARI

L'Accordo stabilisce i compiti congiunti e sinergici tra gli enti firmatari che garantiscono priorità per gli alunni in situazione di handicap grave.

Le sinergie si concretizzano in:

- sostenere la persona e la famiglia nella presa di coscienza dei problemi e nell'accesso alle risorse esistenti durante tutto il percorso educativo scolastico e di orientamento;
- formare Gruppi di Studio e di Lavoro, uno per ogni scuola, composti da insegnanti curricolari e di sostegno, educatori, operatori scolastici, studenti, genitori, rappresentanti dell'ASL e del Consorzio Socio Assistenziali, con l'integrazione di competenze e professionalità specifiche. Tale gruppo costituirà il raccordo tra gli Enti e la famiglia, in interazione con i Gruppi Tecnici costituiti per ogni alunno;
- svolgere corsi di aggiornamento e formazione comuni per il personale coinvolto nel processo di integrazione;
- prevedere la programmazione e la verifica coordinata dei servizi scolastici, socio - assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e delle altre attività del territorio;
- organizzare l'attività educativa secondo il criterio della flessibilità, in relazione alla programmazione individualizzata, anche attraverso progetti integrati;
- perseguire obiettivi di integrazione tra scuola, formazione professionale, centro per l'impiego, mondo del lavoro, anche attraverso specifici accordi che possano coinvolgere Enti Pubblici e Privati, in modo tale da predisporre per ogni alunno un percorso praticabile al termine della scuola dell'obbligo;
- organizzare iniziative riferite ai temi della continuità e dell'orientamento, inteso nella sua più ampia accezione, così da favorire lo sviluppo di un processo unitario e continuo di formazione, anche attraverso progetti integrati;
- organizzare attività culturali, sportive, di tempo libero, ecc. in sintonia con la programmazione prevista dai Piani di Zona;
- diffondere le esperienze e le attività di studio e di ricerca inerenti il tema del presente Accordo;
- distinguere gli specifici interventi nel settore dell'handicap, che sono materia propria dell'Accordo, da quelli rivolti agli stati di disagio e di disadattamento, avendo cura di indirizzare questi ultimi ai servizi competenti, al fine di attivare opportuni percorsi per la prevenzione della dispersione scolastica.

Articolo 8 – IMPEGNI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI

Gli enti firmatari, in relazione alle risorse da prevedere a bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari di cui al presente accordo, si impegnano a stabilire annualmente l'ammontare delle cifre da erogare per le attività di competenza e a darne comunicazione al Comune di Chieri, che provvederà alla raccolta delle informazioni e alla divulgazione dei dati a tutti gli Enti coinvolti nel presente accordo.

Articolo 9 DURATA DEL PRESENTE ACCORDO

Il presente Accordo ha durata triennale dalla data della sua sottoscrizione. Nel corso del triennio è soggetto a revisioni, modifiche o revoche che eventualmente dovessero rendersi necessarie per sopravvenienza di norme di legge, regolamentari o di indirizzo.

Al termine del triennio la validità dell'accordo è prorogata di fatto, fino a quando non si sarà provveduto al suo rinnovo.

Articolo 10 PUBBLICITA' DEL PRESENTE ACCORDO

10.1 I firmatari del presente Accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell'Accordo stesso, al fine di favorire l'utilizzazione da parte degli aventi diritto.

10.2 Il presente Accordo, dopo l'adozione con il provvedimento del sindaco di Chieri, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI (Allegato)

L'Accordo di Programma fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative statali e della Regione Piemonte, nonché a Decreti Ministeriali e Circolari.

- 1.LEGGI STATALI
- 2.DECRETI MINISTERIALI
- 3.CIRCOLARI MINISTERIALI
- 4.LEGGI REGIONALI
- 5.CIRCOLARI REGIONALI